

Esecuzioni mobiliari ed immobiliari

COS'E': L'esecuzione inizia con il pignoramento: il pignoramento è l'atto iniziale dell'espropriazione forzata su beni mobili, immobili, crediti. E' atto dell'Ufficiale Giudiziario che ingiunge al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito. Il debitore può evitare l'esecuzione versandogli subito una somma pari al credito ed alle spese, o chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma pari a capitale, interessi e spese (**conversione**). Può chiedere la riduzione se il valore dei beni pignorati è superiore al credito. **Il debitore già in sede di pignoramento o recandosi immediatamente dopo nella Cancelleria dell'esecuzione deve procedere alla elezione di domicilio in quanto in difetto le notifiche saranno effettuate in Cancelleria.** L'esecuzione immobiliare è finalizzata alla vendita del bene immobile pignorato. L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

NORMATIVA: Artt. 491 – 497 Codice procedura civile; Artt. 543 – 549 Codice procedura civile; Artt. 615 – 617 Codice procedura civile.

CHI PUO' RICHIEDERLO: Il creditore può richiedere il pignoramento tramite istanza all'Ufficiale Giudiziario nel caso di pignoramento mobiliare e mediante notifica al debitore ed al terzo nel caso di pignoramento presso terzi. In quest'ultimo caso il creditore deve effettuare l'iscrizione al ruolo depositando in cancelleria il titolo, il precetto notificato, la dichiarazione di valore e la nota di iscrizione al ruolo corredata della marca da bollo e di marche per il contributo unificato. La procedura necessita dell'assistenza di un legale.

DOVE: Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Belluno - Cancelleria Esecuzioni Mobiliari - Piano Terra - Orario sportello: dal lunedì al venerdì 9:00 – 12:30

COME SI SVOLGE: Il pignoramento consiste nella redazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di un verbale contenente l'ingiunzione e la descrizione dei beni pignorati, determinandone approssimativamente il valore. Il pignoramento è efficace per 90 giorni. Se nel termine non viene depositata istanza di vendita o assegnazione, diviene inefficace. Avverso l'esecuzione la Legge prevede due tipi di opposizione: l'**opposizione all'esecuzione** (art.615 C.P.C.) e l'**opposizione agli atti esecutivi** (art. 617 C.P.C.). Nel primo caso si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (ad es. quando vengono sottoposti a pignoramento beni assolutamente impignorabili – art. 514 C.P.C. o relativamente impignorabili – art.515 C.P.C. – o crediti parzialmente pignorabili quali stipendi o pensioni nella misura di 1/5). Nel secondo caso, si contesta la regolarità formale dei singoli atti del processo esecutivo (del titolo esecutivo, del precetto, ecc.). In entrambi i casi l'opposizione può essere proposta sia prima che l'esecuzione sia iniziata sia dopo l'inizio dell'esecuzione.

COSTI - vedi tabella contributo unificato